

REGOLAMENTO DI ACCESSO PER GLI ANIMALI D'AFFEZIONE

La Giunta Regionale della Lombardia ha approvato una DGR di Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009, recante norme relative alla Tutela degli Animali di Affezione e Prevenzione del Randagismo. La normativa consente l'accesso di cani, gatti e conigli negli ospedali e nelle Case di Riposo, secondo le condizioni di sicurezza stabilite dalle strutture sanitarie rispettando i requisiti minimi di seguito esposti (capo VI, art 22 e 23):

1. L'accesso di animali d'affezione a strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private accreditate avviene, ove consentito dalle medesime strutture, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dalle strutture stesse, in base alla valutazione dei rischi, delle caratteristiche dei locali e degli spazi comuni e dello stato in cui si trovano gli ospiti o i pazienti.
2. E' facoltà delle strutture di cui al comma 1 individuare reparti o zone in cui vietare l'introduzione di animali o richiedere particolari accertamenti clinico-diagnostici sugli animali stessi ai fini del loro accesso. In ogni caso, sono assicurate le necessarie misure igienico-sanitarie e la necessaria informazione e formazione del personale interessato.

I cani devono essere:

- a) identificati e iscritti all'anagrafe degli animali d'affezione, regionale o nazionale;
- b) condotti a guinzaglio della lunghezza massima di 1,5 metri e avere al seguito la museruola.

I gatti e i conigli devono essere alloggiati nell'apposito trasportino, almeno fino al momento della visita al paziente o all'ospite; se liberati, devono essere adottati accorgimenti idonei ad evitare la fuga.

I conduttori, in particolare, devono:



- a) essere maggiorenni e in grado di avere il pieno controllo dell'animale;
- b) munirsi di strumenti idonei alla raccolta e rimozione di eventuali deiezioni e perdite di pelo;
- c) portare al seguito documentazione sanitaria, quale il libretto sanitario oppure un certificato sanitario di buona salute e, per i cani, il certificato d'iscrizione all'anagrafe, attestante che l'animale è stato sottoposto a periodico controllo veterinario nei dodici mesi precedenti;
- d) pulire e spazzolare l'animale prima della visita;
- e) portare con sé un prodotto per la sanificazione delle mani;
- f) osservare, in generale, la massima cura affinché l'animale non sporchi o crei disturbo o danno alcuno, in particolare nel caso di animali non sterilizzati.

Presso l'Azienda Speciale Cremona Solidale l'accesso di animali di affezione è consentito negli spazi comuni. Non è altresì consentito l'accesso a sale da pranzo, reparti di degenza, ambulatori, palestre, uffici amministrativi, guardiole infermieristiche ed in genere dove viene svolta attività sanitaria (anche attività animative).

In caso di verifica, da parte del personale preposto, dell'ottemperanza alla DGR e al regolamento interno di Cremona Solidale, l'eventuale assenza dei requisiti minimi richiesti per l'accesso alla struttura e/o la presenza di animali in zone dove non è previsto l'accesso, comporterà l'allontanamento dall'Azienda del proprietario/conduttore che potrà essere sanzionato a norma di legge dalle autorità competenti.

Cremona, 10 Aprile 2017

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Aldo Pani



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Emilio Tanzi

